

Delibera del Presidente n 4 del 18 gennaio 2022

Automobile Club di Bari Bat

Il Presidente

Premesso:

- Con atto del 10 novembre 2021 l'avvocato Giuseppe Barile ha riassunto, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., il giudizio presso il Tribunale di Bari a seguito del disposto della Corte di Cassazione con ordinanza n. 24923/13.9.2021;
- Con tale riassunzione si chiede "a) *voglia il Tribunale di Bari, quale giudice del rinvio della Cassazione, riformare l'ordinanza resa dal Tribunale di Bari, Terza Sezione civile, in date 11.12 – 23.12.2015 a definizione del giudizio R.G. n. 12544/2015, promosso ex art. 702 bis c.p.c. e 14 D. Lgs. N. 150/11 nei confronti dell'Automobile Club Bari, in persone del legale rappresentante p.t.;*
b) dichiarare che l'Automobile Club Bari-BAT – con sede in Bari alla via Ottavio Serena n. 26, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. (P.IVA 00268440724) – è tenuta al pagamento del compenso, spettante all'avv. Giuseppe Barile per la difesa dell'Ente nel giudizio di primo grado R.G. Tribunale di Bari n. 5757/2005;
c) per l'effetto condannare il predetto Ente al pagamento dei compensi dovuti, procedendosi alla liquidazione mediante corretta interpretazione dell'art. 5 comma del D.M: n. 55/2014, alla luce del principio di diritto enunciato con l'ordinanza n. 24923/21 del 3.3./13.9.2021, della Suprema Corte di Cassazione (doc.1 dell'odierna produzione);
d) per l'effetto condannare il predetto ente al pagamento, in favore dell'odierno ricorrente, della somma a ritenersi dovuta, per le causali in narrativa, oltre interessi dalla messa in mora dell'8.5.2015 al saldo, tenuto conto, altresì, delle maggiorazioni ex artt. 2 comma 2 e 4 comma 2 del D.M. n. 55/14;
e) condannare l'Automobile Club Bari – BAT alle spese e competenze legali di tutti i gradi e le fasi del giudizio.

Tutto ciò premesso

Delibera n. 4

di incaricare l'avvocato Antonella Lovri, nata a [REDACTED] il [REDACTED], per la costituzione in giudizio e la difesa dell'Ente presso il Tribunale di Bari, nel giudizio di riassunzione proposto dall'avvocato Giuseppe Barile a seguito di quanto disposto dall'ordinanza n. 24923/21 della Corte di Cassazione.

f.to Il Presidente
Avv. Francesco Ranieri